



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIE UTILI PER IMPRESE E NON SOLO

NOTIZIE UTILI, TASSAZIONE IRPEF, LIMITI
CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA,
DISCIPLINA DEL BILANCIO, CONTRIBUTI,
FONDI DI GARANZIA, SCADENZE E
MOLTO ALTRO ANCORA.

EDIZIONE DI APRILE 2022

LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI



NOTIZIE UTILI – APRILE 2022

	IN EVIDENZA	<ul style="list-style-type: none">Notizie in sintesi	Pag. 2
	APPROFONDIMENTI	<ul style="list-style-type: none">Tassazione Irpef dal 2022Rivalutazione delle partecipazioni non quotate possedute al 1.01.2022Affrancamento del valore dei terreni al 1.01.2021Limiti alla cessione dei crediti di imposta	Pag. 4 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	<ul style="list-style-type: none">Modifiche alla disciplina del bilancioMud 2022	Pag. 9 Pag. 10
	NON SOLO IMPRESA	<ul style="list-style-type: none">Contributi Ivs 2022 per artigiani e commerciantiAliquote contributive 2022 Gestione Separata InpsServizio di videochiamata dell'Agenzia delle EntrateConsigli Enea per risparmiare energia	Pag. 11 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 14
	AGEVOLAZIONI	<ul style="list-style-type: none">Fondo di garanzia Pmi per il 2022	Pag. 15
	SCADENZARIO	<ul style="list-style-type: none">Principali adempimenti mese di aprile 2022	Pag. 16

Comunicazioni

- **RICORDIAMO** di monitorare costantemente la posta elettronica certificata (PEC) strumento che le amministrazioni pubbliche stanno sempre più utilizzando per la notifica degli atti.
- **SPID**: per i clienti che fossero interessati, o ne avessero la necessità, il nostro studio è abilitato per il rilascio dello SPID, il **Sistema Pubblico di Identità Digitale**, che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da PC, tablet e smartphone.


IN EVIDENZA
Notizie in sintesi

ELEGGIBILITÀ AMMINISTRATORI	<ul style="list-style-type: none"> Il D. Lgs. 183/2021, in vigore dal 14.12.2021, ha introdotto un nuovo obbligo preventivo alla nomina degli amministratori, che impone a questi ultimi di rilasciare una dichiarazione circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.
ANAGRAFE ONLUS	<ul style="list-style-type: none"> È online, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, l'elenco degli enti iscritti nell'Anagrafe delle Onlus. Gli enti inseriti in questo elenco potranno procedere al perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS dal 28.03.2022 e fino al 31.03 del periodo d'imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione europea. Gli enti che invece il 22.11.2021 risultavano iscritti anche nei registri delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale, non devono effettuare la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in quanto rientrano in una procedura di migrazione automatica.
CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA SUI CORRISPETTIVI TELEMATICI	<ul style="list-style-type: none"> La Guardia di Finanza ha aggiornato, con circolare, le precedenti istruzioni ai reparti per le verifiche sulle mancate memorizzazioni e trasmissioni di corrispettivi telematici, ma anche su alterazioni o manomissioni del registratore. Mediante gli applicativi "Fatture e corrispettivi" e "@-fattura" sarà possibile individuare gli indici di irregolarità. Saranno effettuati controlli con la lettura del Qr code per verificare, ad esempio, se il registratore telematico è attivo, ma associato a un'altra partita Iva, o se è disattivato o fuori servizio ma effettivamente utilizzato in un esercizio commerciale, oppure se utilizzato nonostante siano scaduti i termini per la verifica biennale. Sarà controllato anche l'eventuale utilizzo del registratore telematico in modalità «demo», con memorizzazione e trasmissione dei dati soltanto simulate. In questi casi, infatti, il documento commerciale deve indicare che è solo «di prova» e non può essere rappresentativo dell'avvenuta memorizzazione delle operazioni di vendita, che invece deve essere verificata con l'esame del giornale di fondo elettronico.
SICUREZZA SUL LAVORO CON OBBLIGHI POTENZIATI A CARICO DEI PREPOSTI	<ul style="list-style-type: none"> Il Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevede di individuare i preposti per le nuove attività di vigilanza e di darne prova dell'adempimento in caso di ispezione. In sintesi, le aziende dovranno: <ul style="list-style-type: none"> fare formazione, con le regole attuali fino al 30.06.2022 e successivamente con quelle aggiornate; fare addestramento, con prova pratica all'uso corretto delle attrezzature, macchinari e impianti, e tracciamento in apposito registro; nominare dei preposti, al fine di vigilare sui lavoratori e modificare le condotte errate degli stessi.
OBBLIGHI DA DISCIPLINA SULLA PRIVACY	<ul style="list-style-type: none"> Il Garante della privacy ha ritenuto titolare del trattamento dei dati, ai fini della normativa sulla privacy, il medico competente, anche interno. Dalla definizione del ruolo del medico competente discendono obblighi documentali, come il contratto con il datore di lavoro (quest'ultimo responsabile esterno) e tutti gli altri obblighi documentali (come l'informativa), in capo sempre al medico. Anche il consulente del lavoro è stato qualificato (rispetto al datore di lavoro suo cliente) quale responsabile esterno, con estensione anche ad altri professionisti. Pertanto, da tale configurazione soggettiva deriva la necessità di sottoscrivere un apposito contratto tra datore di lavoro (titolare) e professionista esterno (responsabile del trattamento).
SANZIONI FALSE ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> Nella Gazzetta Ufficiale 25.02.2022, n. 47 è stato pubblicato il D.L. 25.02.2022, n. 13, che ha introdotto alcune disposizioni in materia di bonus edilizi e di cessione (o sconto sul corrispettivo) dei crediti, inasprendo le misure finalizzate a contrastare le frodi. Il tecnico abilitato alle asseverazioni rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti indicati nelle disposizioni, può essere punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da € 50.000 a € 100.000 se espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, ovvero attesta falsamente la congruità delle spese; se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
REGIME OSS E INTRASTAT	<ul style="list-style-type: none"> Assosoftware, attraverso la nota di aggiornamento del monitor della fattura elettronica, afferma che per la fattura emessa in regime Oss deve essere utilizzato il codice N7 e non vi è l'obbligo di presentazione del modello Intrastat e dell'assolvimento dell'imposta di bollo.



Notizie in sintesi (segue)

DIVIETI DI ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE IN RUSSIA E UCRAINA

- A seguito del conflitto tra Russia e Ucraina, il Consiglio Europeo, con i regolamenti nn. 2022/263 e 2022/328, ha previsto restrizioni per l'importazione e l'esportazione di beni tecnologici, dual use o comunque collegati all'industria petrolifera, aerospaziale e militare nell'area interessata dal conflitto. Fanno eccezione i beni per i quali sono stati rilasciati certificati di origine preferenziale, oppure se l'operazione non è collegata a contratti conclusi prima del 23.02.2022 o per scopi consentiti, quali rapporti consolari, aiuti medici o umanitari.

UNIONE CIVILE PARIFICATA AL MATRIMONIO ANCHE PER GLI "AFFINI"

- Nella circolare n. 36/2022 l'Inps ritiene che anche nell'unione civile si costituisca il rapporto di affinità tra una parte e i parenti dell'altra parte; allo stesso modo di come avviene nel matrimonio, ex art. 78 c.c., tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Di conseguenza, estende il riconoscimento dei permessi di 3 giorni mensili per l'assistenza ai familiari disabili e del congedo straordinario.

CONGRUITÀ PARCELLE PER BONUS EDILIZI

- La legge di Bilancio per il 2022 ha stabilito che i compensi professionali per attestazioni/asseverazioni sono detraibili anche per i bonus diversi dal 110%, con la stessa aliquota della detrazione prevista per l'intervento.
- Tuttavia, non è stato ancora stabilito, in modo univoco, il criterio per individuare la congruità delle spettanze per queste attestazioni.
- Altrettanto difficile è definire come stimare la congruità del compenso per il visto di conformità. Considerato che è dubbia in questo caso l'esistenza stessa di un obbligo di "congruità", l'unico riferimento attendibile pare essere il D.M. 140/2012, con un benchmark di riferimento ragionevolmente compreso tra l'1% e il 3% del bonus attestato.

BONUS EDILIZI E PREZZARI

- È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Transizione Ecologica che definisce i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici. Saranno 34 i massimali unitari che faranno da riferimento al superbonus e ai bonus minori, nei casi in cui è prevista un'asseverazione di congruità dei prezzi per lavori di efficientamento energetico. Entro il 1.02.2023 e, successivamente, ogni anno, i costi massimi saranno aggiornati, sulla base dei monitoraggi svolti da Enea.
- Prevista una fase transitoria in base alla quale, per congelare la propria situazione e utilizzare i vecchi riferimenti di prezzo (come i prezzari regionali e quelli Dei), sarà necessario depositare un titolo edilizio entro il 14.04.2022. Infatti, il 15.04.2022 il provvedimento entrerà in vigore e si applicherà a tutti gli interventi.

SCADENZA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER 2015-2018

- A seguito della sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19, prevista dal D.L. 34/2020 e dal D.L. 18/2020, il 26.03.2022 sono scaduti definitivamente i termini di accertamento per l'anno d'imposta 2015. Tale sospensione comporterà lo slittamento di 85 giorni dei termini per tutti i periodi d'imposta fino al 2018.

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

- Quando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale sul titolare effettivo, società ed enti, dotati di persona giuridica, saranno tenuti a comunicare i propri titolari effettivi al nuovo registro istituito presso le Camere di Commercio, rendendo così intellegibili alle autorità, ai soggetti obbligati e a qualunque privato interessato, i dati identificativi dei titolari effettivi di tutte le imprese italiane e dei trust operanti in Italia.
- In seguito, i professionisti e tutti i soggetti destinatari del decreto dovranno comunicare alla Camera di Commercio eventuali difformità tra quanto rilevato in sede di adeguata verifica e quanto risultante dal registro in tema di titolari effettivi.


APPROFONDIMENTO
Tassazione Irpef dal 2022

Con la circolare n. 4/E/2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'art. 1, cc. 2-8 L. 234/2021, che a decorrere dal 1.01.2022, al fine di ridurre la pressione fiscale, ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale. L'intento della riforma è quello di garantire che sia rispettato il principio di progressività, attraverso la riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef, con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito oltre € 28.000 e fino a € 55.000, e il riordino delle detrazioni dall'Irpef lorda.

Le modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche devono essere valutate complessivamente, tenendo conto anche delle nuove disposizioni vigenti in materia di assegno unico e universale spettante per i figli e di quelle riguardanti la detrazione fiscale ex art. 12 Tuir.

L'art. 1, c. 2, lett. a) L. 234/2021 ha modificato il sistema di determinazione dell'Irpef contenuto nell'art. 11 Tuir, riducendo da 5 a 4 le aliquote applicabili e rimodulandole in relazione ai rispettivi scaglioni di reddito.

MODIFICHE DELLE ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF

Scaglioni 2022	Aliquote 2022	Imposta dovuta
Fino a € 15.000	23%	€ 3.450
Da € 15.001 fino a € 28.000	25%	€ 3.450 + 25% sul reddito che supera i € 15.000 fino a € 28.000
Da € 28.001 fino a € 50.000	35%	€ 6.700 + 35% sul reddito che supera i € 28.000 fino a € 50.000
Oltre € 50.001	43%	€ 14.400 + 43% sul reddito che supera i € 50.000

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Reddito complessivo	Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a € 15.000	€ 1.880 (in ogni caso non inferiore a € 690 o, se a tempo determinato, a € 1.380)
Reddito complessivo superiore ai € 15.000 e fino a € 28.000	€ 1.910 + € 1.190 x [(€ 28.000 - reddito complessivo) / € 13.000]
Reddito complessivo superiore a € 28.000 e fino a € 50.000	€ 1.910 x [(€ 50.000 - reddito complessivo) / € 22.000]
Reddito complessivo superiore a € 50.000	Nessuna detrazione
L'importo della detrazione è aumentato di € 65 per i redditi complessivi superiori a € 25.000 e fino a € 35.000.	

DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE

Reddito complessivo	Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a € 8.500	€ 1.955 (in ogni caso non inferiore a € 713)
Reddito complessivo superiore a € 8.500 e fino a € 28.000	€ 700 + € 1.255 x [(€ 28.000 - reddito complessivo) / € 19.500]
Reddito complessivo superiore a € 28.000 e fino a € 50.000	€ 700 x [(€ 50.000 - reddito complessivo) / € 22.000]
Reddito complessivo superiore a € 50.000	Nessuna detrazione
L'importo della detrazione è aumentato di € 50 per i redditi complessivi da € 25.001 a € 29.000.	

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ALTRI REDDITI

Reddito complessivo	Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a € 5.500	€ 1.265
Reddito complessivo superiore a € 5.500 e fino a € 28.000	€ 500 + € 765 x [(€ 28.000 - reddito complessivo) / € 22.500]
Reddito complessivo superiore a € 28.000 e fino a € 50.000	€ 500 x [(€ 50.000 - reddito complessivo) / € 22.000]
Reddito complessivo superiore a € 50.000	Nessuna detrazione
L'importo della detrazione è aumentato di € 50 per i redditi complessivi superiori a € 11.000 ma non a € 17.000.	



Tassazione Irpef dal 2022 (segue)

NUOVO ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

L'art. 1 D. Lgs. 230/2021 ha istituito, a decorrere **dal 1.03.2022**, l'assegno unico e universale per i figli a carico (AUU).

Costituisce un beneficio economico attribuito, **su base mensile**, per il periodo compreso **tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo**, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'Isee.

L'AUU è una prestazione erogata mensilmente dall'Inps a tutti i nuclei familiari con figli minorenni che ne fanno richiesta mediante un'apposita domanda, da presentare nei termini e con le modalità definite dal medesimo Istituto.

L'assegno, corrisposto tramite bonifico diretto sul conto corrente indicato dai genitori, spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli € 8.000, se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l'impiego o se svolgono il servizio civile universale. Per i figli con disabilità spetta senza alcun limite di età.

In conseguenza dell'entrata in vigore dell'AUU, sempre a far data **dal 1.03.2022**:

- **cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni**, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni e per figli con disabilità;
- **è abrogata la detrazione per famiglie numerose** (in presenza di almeno 4 figli).

Per i figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (art. 12 Tuir).

Per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 51, c. 2 Tuir in tema di welfare.

Welfare

Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore normale dei servizi di welfare di cui all'art. 51, c. 2 Tuir messi a disposizione dal datore di lavoro a tutti i dipendenti anche se goduti da figli di età inferiore ai 21 anni, per i quali non spettano le detrazioni di cui all'art. 12 Tuir.

PERIODO TRANSITORIO

Con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, **fino alla fine di febbraio del 1° anno di applicazione (2022), restano in vigore le misure in essere**, ossia, le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose (art. 12 Tuir).

Esempio n. 1

Risparmio di imposta per effetto della riforma

Anno d'imposta 2021	Irpef lorda			
	(+) 15.000 x 23%	€	3.450	(+)
	(+) 13.000 (28.000 - 15.000) x 27%	€	3.510	(+)
	(+) 22.000 (50.000 - 28.000) x 38%	€	8.360	(=)
	(=) Imposta lorda	€	15.320	(-)
	(-) Detrazioni per lavoro dipendente = 978 x [(55.000-50.000) / 27.000]	€	181	(=)
	(=) Imposta netta	€	15.139	(a)
Anno d'imposta 2022 (aliquote e detrazioni in vigore dal 1.01.2022)	Irpef lorda			
	(+) 15.000 x 23%	€	3.450	(+)
	(+) 13.000 (28.000 - 15.000) x 25%	€	3.250	(+)
	(+) 22.000 (50.000 - 28.000) x 35%	€	7.700	(=)
	(=) Imposta lorda	€	14.400	(-)
	(-) Detrazioni per lavoro dipendente = 1.910 x [(50.000-50.000) / 22.000]	€	0	(-)
	(-) In questo caso non trova applicazione neanche l' ulteriore detrazione di € 65,00 prevista per i redditi complessivi da € 25.001 a € 35.000.	€	0	(=)
	(=) Imposta netta	€	14.400	(b)
Risparmio d'imposta	Il risparmio d'imposta del contribuente nell'anno 2022 rispetto al 2021 è pari a € 739 [a (15.139) - b (14.400)].			



Rivalutazione delle partecipazioni non quotate possedute al 1.01.2022

Il D.L. 17/2022 ha riaperto i termini per effettuare le operazioni di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1.01.2022 (non in regime d'impresa). La rateizzazione del pagamento dell'imposta sostitutiva, fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, può essere effettuata a decorrere dal 15.06.2022, con la redazione e giuramento della perizia entro la predetta data. L'imposta sostitutiva è pari al **14%**.

SOGGETTI INTERESSATI	Persone fisiche Società semplici Enti non commerciali	Soggetti che producono redditi diversi in caso di alienazione delle partecipazioni.	Esclusi i redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali .
OGGETTO	Partecipazioni	Qualificate Non qualificate	Titoli, quote o altri diritti non negoziati in mercati regolamentati. Posseduti al 1.01.2022.
PLUSVALENZE O MINUSVALENZE	Regime sostitutivo	(+) Corrispettivo percepito per la vendita. (-) Valore di perizia al 1.01.2022. (-) Costo della perizia predisposta per conto dei possessori dei titoli, quote o diritti, in proporzione al costo effettivamente sostenuto. (=) Plusvalenza tassabile (valore di cessione maggiore del valore di perizia).	
	Agevolazione	Può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2022 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili , nell'elenco dei revisori contabili , nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio , ai sensi del R.D. 2011/1934 (art. 1, c. 428 L. 311/2004), a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.	
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Misura	14% Per le partecipazioni qualificate al 1.01.2022. 14% Per le partecipazioni non qualificate al 1.01.2022.	Da applicare al valore di perizia .
	Versamento	Entro il 15.06.2022. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 15.06.2022 (2 ^a rata 15.06.2023; 3 ^a rata 15.06.2024). Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo , da versarsi contestualmente a ciascuna rata.	
RAPPORTO CON LE PRECEDENTI RIVALUTAZIONI	Nuova perizia	Il contribuente che abbia rideterminato il valore delle partecipazioni e/o dei terreni usufruendo di precedenti rivalutazioni, ove lo ritenga opportuno, potrà usufruire della nuova norma agevolativa; in tal caso, dovrà determinare, mediante una nuova perizia giurata di stima, il valore delle partecipazioni al 1.01.2022, nonché versare l'imposta sostitutiva su questi valori.	
	Imposta sostitutiva già versata	I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori possono detrarre , dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata, oppure possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata.	



Affrancamento del valore dei terreni al 1.01.2021

Per effetto del D.L. 17/2022 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2022. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 14% del relativo valore.

SOGGETTI INTERESSATI	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche. • Società semplici. • Enti non commerciali. 	Soggetti che producono redditi diversi .	Sono esclusi i redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali.
OGGETTO	Terreni <ul style="list-style-type: none"> • Edificabili. • Destinazione agricola. 	Non rientranti nell'esercizio di imprese commerciali.	Posseduti al 1.01.2022 .
TIPOLOGIE DI REDDITO INTERESSATE	Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.		
TIPOLOGIE DI REDDITO INTERESSATE	Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni , esclusi quelli acquisiti per successione.		
TIPOLOGIE DI REDDITO INTERESSATE	Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria , secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.		
REGIME SOSTITUTIVO	(+) Valore di vendita. (-) Valore di perizia al 1.01.2022 (è irrilevante il costo d'acquisto). (-) Costo della perizia effettivamente rimasto a carico. (=) Plusvalenza tassabile.		
REGIME SOSTITUTIVO	Per determinare le plusvalenze e le minusvalenze può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2022 , determinato sulla base di una perizia giurata di stima, purché il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.		
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Misura	Valore di perizia al 1.01.2022 x 14% = imposta sostitutiva	
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Versamento	Entro il 15.06.2022. L'imposta sostitutiva può essere frazionata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 15.06.2022 . Sull'importo delle rate successive alla 1 ^a sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo , da versarsi contestualmente a ciascuna rata.	
PERIZIA	Professionisti abilitati	La perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri , degli architetti , dei geometri , dei dottori agronomi , degli agrotecnici , dei periti agrari e dei periti industriali edili , nonché dai periti iscritti alle Camere di commercio (L. 311/2004).	
PERIZIA	Termini di scadenza	La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 15.06.2022 e, comunque, prima dell'eventuale cessione (prima del rogito).	
PERIZIA	Conservazione	La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria.	



Limiti alla cessione dei crediti di imposta

Il D.L. 13/2022, a seguito del blocco delle cessioni dei crediti d'imposta previsto dal D.L. 4/2022, ha reintrodotto la possibilità di ulteriori 2 cessioni in capo al primo cessionario, ma limitatamente a banche o altri intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione. Si tratta di una circolazione limitata al sistema bancario e assicurativo, che può effettuare maggiori controlli e limitare le frodi.

ALTERNATIVE ALL'UTILIZZO DIRETTO DELLA DETRAZIONE PER INTERVENTI EDILIZI

Opzione per un **contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

L'opzione non consente alcuna facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di **2 ulteriori cessioni** solo se effettuate a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo;
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Tale facoltà (di ulteriori 2 cessioni) è **in vigore dal 26.02.2022**.

Opzione per la **cessione di un credito d'imposta** di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Rimane ferma l'applicazione dell'art. 122-bis, c. 4 D.L.

34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Tale disposizione prevede che i soggetti obbligati che intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli artt. 35 e 42 D. Lgs. 231/2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

DIVIETO DI CESSIONI PARZIALI

I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate, effettuata con le modalità previste da provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste da provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Le disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire **dal 1.05.2022**.

CREDITI D'IMPOSTA PER EMERGENZA COVID-19

I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta erogati per l'emergenza Covid-19 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tale opzione preclude la facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di **2 ulteriori cessioni** solo se effettuate a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo;
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Rimane ferma l'applicazione dell'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Tale facoltà di ulteriori 2 cessioni è **in vigore dal 26.02.2022**.

Crediti d'imposta

- Credito d'imposta per botteghe e negozi.
- Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.
- Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.
- Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

CREDITI D'IMPOSTA PER IMPRESE TURISTICHE

Credito d'imposta per imprese turistiche.

Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Il credito d'imposta è cedibile, **solo per intero**, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di **2 ulteriori cessioni** solo se effettuate a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo;
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Rimane ferma l'applicazione dell'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

- I contratti di cessione conclusi in violazione di tale disposizione sono nulli.
- Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Modifiche alla disciplina del bilancio

L'art. 24 L. 238/2021 ha introdotto novità in materia di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato, apportando modifiche al Codice Civile. Si tratta, in particolare, della facoltà di effettuare la compensazione delle poste di bilancio quando è ammessa dalla legge o dalle previsioni dell'Oic, a condizione di indicare nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione. Inoltre, è introdotto il divieto per le società di partecipazione finanziaria e d'investimento di avvalersi di alcune semplificazioni riservate ai soggetti che adottano lo schema del bilancio abbreviato e della facoltà di ricorrere allo schema del bilancio riservato alle micro imprese.

COMPENSAZIONE POSTE DI BILANCIO

È vietata la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi.

Gli Stati membri possono, in casi specifici, consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, purché gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella nota integrativa.

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella **nota integrativa** gli importi lordi oggetto di compensazione.

Nella **relazione illustrativa alla L. 238/2021** si chiarisce che, in forza dell'art. 9-bis D. Lgs. 38/2005, non soltanto le disposizioni del Codice Civile, ma anche le previsioni dei principi contabili nazionali, emanati dall'Organismo Italiano Contabilità (OIC), che forniscono "elementi interpretativi e applicativi nella redazione dei documenti contabili", devono essere considerati quali fonti rilevanti, qualificate e legittimanti ai fini dell'effettuazione delle compensazioni in oggetto.

Anche la nota integrativa del bilancio abbreviato deve contenere tali informazioni

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, **nel primo esercizio** o, successivamente, **per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti**:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale, € 4.400.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni, € 8.800.000
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio, 50 unità.

Gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria sono stati esclusi dalle disposizioni semplificative previste:

- dall'art. 2435-ter C.C. relativo al bilancio delle **micro imprese**, in presenza dei relativi requisiti;
- dall'art. 2435-bis, c. 6 C.C., in base al quale le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione **della relazione sulla gestione**, se indicano nella nota integrativa il numero e il valore nominale delle azioni proprie possedute;
- dall'art. 2435-bis, c. 2 C.C., con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D (ratei e risconti) dell'attivo nella voce CII (crediti) e di ricomprendere la voce E del passivo (ratei e risconti) nella voce D (debiti).

Tali soggetti sono pertanto **sempre obbligati alla redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione**, nonché ad applicare l'art. 2426, c., n. 11-bis C.C. relativo alla valutazione di derivati e operazioni di copertura.

ENTRATA IN VIGORE

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 1.02.2022 e si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al 1° esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31.12.2019.

IMPRESE CONTROLLATE AI FINI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Sono imprese controllate, rilevanti ai fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato:

- le imprese controllate ai sensi dell'art. 2359, c.1, nn. 1) e 2) C.C.;
- le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

A tali fini, devono essere considerati anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte, mentre sono esclusi i diritti spettanti per conto di terzi.

Novità

La totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è **ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute** dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.
Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento **indipendentemente dal luogo in cui sono costituite**.

LIMITI PER ESONERO DA BILANCIO CONSOLIDATO

Non sono soggette all'obbligo del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, **non abbiano superato, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti**:

- € 20.000.000 nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- € 40.000.000 nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Novità

È ora specificato che tali limiti devono considerarsi **su base consolidata**.
La verifica del superamento dei limiti numerici può essere effettuata anche **su base aggregata**, senza effettuare le operazioni di consolidamento.
In tale caso, i valori relativi ai limiti numerici (attivo di stato patrimoniale e totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni) per evitare il calcolo su base consolidata, sono **maggiorati del 20%**.



Il MUD, istituito con la L. 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti e avviati al recupero nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello deve essere presentato, di norma, entro il 30.04 di ogni anno alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione. Per il 2022 la scadenza è fissata al 21.05.2022.

SOGGETTI OBBLIGATI

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di **raccolta e trasporto di rifiuti**.
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno **più di 10 dipendenti**.
- Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
- Gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali.

SOGGETTI ESONERATI

- **Imprenditori agricoli** con un volume di affari annuo **non superiore a € 8.000**, **imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi**, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le **imprese** e gli **enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti**.
- Imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi, diversi da quelli indicati alle lett. c), d) e g) D. Lgs. 152/2006.

COMUNICAZIONE RIFIUTI SEMPLIFICATA

- **Gli obblighi di comunicazione possono essere assolti tramite la Scheda Rifiuti semplificata dai soli dichiaranti per i quali ricorrono, contemporaneamente, tutte le seguenti condizioni:**
 - sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per **non più di 7 rifiuti**;
 - i rifiuti sono **prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione**;
 - per ogni rifiuto prodotto **non utilizzano più di 3 trasportatori e più di 3 destinatari**;
 - conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.
- La Comunicazione Rifiuti Semplificata **non può essere compilata da:**
 - gestori di Rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto);
- Produttori di Rifiuti che non ricadono nelle condizioni sopra indicate (per esempio, producono fuori dall'unità locale o conferiscono all'estero o trasportano rifiuti da essi prodotti);
- soggetti che producono rifiuti da operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

Tavola
Modalità di presentazione
Dati

Ogni dichiarante deve presentare un'unica dichiarazione, contenente tutte le comunicazioni dovute per l'unità locale dichiarante, con le modalità sotto indicate.

Soggetti interessati	Oggetto	Modalità
Produttori iniziali che, nella propria unità locale, producono non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali e conferiscono i rifiuti in Italia.	Comunicazione Rifiuti Semplificata.	Invio tramite Pec della modulistica generata dal sistema di compilazione.
	Oppure Comunicazioni Rifiuti.	Trasmissione telematica.
Altri produttori iniziali e nuovi produttori.	Comunicazioni Rifiuti.	Trasmissione telematica.
Gestori (recuperatori, trasportatori, compresi i trasportatori di rifiuti da essi stessi prodotti, smaltitori).	Comunicazioni Rifiuti.	Trasmissione telematica.
	Comunicazione Veicoli Fuori Uso (se dovuta).	
	Comunicazione imballaggi - Sezione gestori rifiuti di imballaggio (se dovuta).	
Intermediari o commercianti senza detenzione.	Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (se dovuta).	Trasmissione telematica.
	Comunicazione Rifiuti.	
Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti	Comunicazione Rifiuti.	Trasmissione telematica.
Conai o altri soggetti di cui all'art. 200, c. 2.	Comunicazione imballaggi - Sezione Consorzi.	Trasmissione telematica.
Soggetti responsabili per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.	Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione.	Trasmissione telematica.
		Invio via PEC della modulistica generata dal sistema di compilazione.
Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche e Sistemi Collettivi di Finanziamento.	Comunicazione AEE.	Trasmissione telematica.


NON SOLO IMPRESA
Contributi Ivs 2022 per artigiani e commercianti

L'aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2022, è pari al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato dal 2022 lo 0,48%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Per i beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, cc. 20 - 22-bis L. 178/2020, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell'emissione dell'anno 2021, con scadenza entro il 31.12.2021, conseguenti all'applicazione dell'esonero, sono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione. **Solo in presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell'emissione 2021, sarà necessario presentare istanza di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future.** Nelle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione.

Tavola n. 1
Prospetto riassuntivo anno 2022 - Artigiani

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiuvanti con più di 21 anni		Coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni	
		Annuale		Annuale	
Fino a	€ 16.243,00 ¹	24%		22,80%	
Oltre	€ 16.243,00	24%		22,80%	
Fino a	€ 48.279,00	25%		23,80%	
Oltre	€ 48.279,00	25%		23,80%	
Fino a	€ 80.465,00 ²	25%		23,80%	
Contributo minimo ³		Annuale € 3.905,76		Annuale € 3.710,84	
Contributo massimo		Annuale € 19.633,46		Annuale € 18.667,88	
Note	I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell'impresa; per i periodi inferiori all'anno solare , sono rapportati a mese.				
	1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.				
	2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 , iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 105.014,00 , non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 25.770,71 (€ 24.510,54 per coadiuvanti fino a 21 anni)].				
	3. Il contributo minimo , in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.				

Tavola n. 2
Prospetto riassuntivo anno 2022 - Commercianti

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiutori con più di 21 anni		Coadiutori/coadiuvanti fino a 21 anni	
		Annuale		Annuale	
Fino a	€ 16.243,00 ¹	24,48%		23,28%	
Oltre	€ 16.243,00	24,48%		23,28%	
Fino a	€ 48.279,00	25,48%		24,28%	
Oltre	€ 48.279,00	25,48%		24,28%	
Fino a	€ 80.465,00 ²	25,48%		24,28%	
Contributo minimo ³		Annuale € 3.983,73		Annuale € 3.788,81	
Contributo massimo		Annuale € 20.019,70		Annuale € 19.054,11	
Note	I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell'impresa; per i periodi inferiori all'anno solare , sono rapportati a mese.				
	1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.				
	2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 , iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 105.014,00 , non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 26.274,78 (€ 25.014,61 per coadiuvanti fino a 21 anni)].				
	3. Il contributo minimo , in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.				



Aliquote contributive 2022 Gestione Separata Inps

Per l'anno 2022 l'aliquota contributiva per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, è pari al 33% e rimangono in vigore le aliquote dello 0,50% e dello 0,22%. Ai sensi dell'art. 1, c. 223 L. 234/2021 dal 1.01.2022 è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari all'1,31%, in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%, per effetto di una nuova aliquota contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la Naspi.

Le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva possono effettuare gli adempimenti relativi a detto periodo entro 3 mesi dall'11.02.2022. Le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022, per i soggetti per i quali è obbligatoria la contribuzione Dis-coll, applicando l'aliquota vigente fino al 31.12.2021 (34,23%), possono effettuare l'invio del flusso Uniemens con l'anzidetta aliquota. Il flusso sarà modificato direttamente dall'Inps.

La differenza di contribuzione derivante dall'applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari al 34,23% e al 35,03%, potrà essere versata entro l'11.05.2022, senza oneri aggiuntivi. Le aziende possono, al termine delle elaborazioni, prendere visione della differenza di contribuzione dovuta tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti.

Categorie interessate		Massimale 2022	IVS	Aliquota aggiuntiva	Totale aliquota
Collaboratori e figure assimilate	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 105.014,00	24,00%	---	24,00%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie senza la contribuzione aggiuntiva Dis-coll (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e colleghi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica) ¹ .		33,00%	0,72%	33,72%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie con la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione , sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica) ¹ .			0,72% (+) 1,31%	35,03%
Liberi professionisti	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 105.014,00	24,00%	---	24,00%
	Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.		25,00%	0,72% (+) 0,51%	26,23%
VERSAMENTO	Collaboratori	L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.			
	Professionisti	Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2021, 1° e 2° acconto 2022).			
Nota ¹	Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori con redditi assimilati al lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il 31.12.2021 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2021 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL; 34,23% per chi è anche obbligato all'aliquota DIS-COLL).				



Servizio di videochiamata dell' Agenzia delle Entrate

È attivo dal 28.02.2022 il servizio di videochiamata per dialogare “in diretta” con i funzionari dell' Agenzia delle Entrate. Sarà così possibile ricevere assistenza sui rimborsi, sulle dichiarazioni dei redditi, sui contratti di locazione e richiedere il duplicato della tessera sanitaria con una semplice videocall direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone. Con questo nuovo canale di contatto, che si affianca ai servizi telematici esistenti, non è più necessario recarsi di persona a uno sportello e comunicare con l' Agenzia diventa più facile e compatibile con gli impegni della vita quotidiana. Un video, disponibile sul canale YouTube dell' Agenzia, e una guida aggiornata, online sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, illustrano come accedere al servizio.

COME PRENOTARE UNA VIDEOCHIAMATA	Servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Per fissare una videochiamata con un funzionario delle Entrate occorre utilizzare il servizio di prenotazione attivo sia sul sito dell' Agenzia (Home - Contatti e assistenza - Prenota un appuntamento) sia sulla App “Agenzia Entrate”. • È necessario selezionare l' argomento di interesse e scegliere la data e l' ora.
	Uffici di riferimento	La richiesta di appuntamento può essere rivolta sia al proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede legale o sede di registrazione di un atto) sia a quello che ha in carico la pratica da trattare.
	Oggetto delle richieste	<ul style="list-style-type: none"> • In questa prima fase sono 3 le opzioni a disposizione dei cittadini: <ul style="list-style-type: none"> - “Atti e successioni” (area Registro); - “Dichiarazioni e rimborsi” (area Imposte dirette); - “Codice fiscale e duplicato della tessera sanitaria” (area Identificazione).
	Proposta dall' ufficio	Anche l' ufficio potrà proporre al contribuente un appuntamento in videochiamata, se utile per chiudere una pratica in maniera più semplice e veloce (ad esempio per gli approfondimenti successivi alla presentazione di alcune richieste).
SVOLGIMENTO	Registrazioni	L' Agenzia delle Entrate si impegna a non effettuare alcuna registrazione video o audio e a non acquisire immagini durante il collegamento e chiede all' utente del servizio di fare altrettanto.
	Condizioni	L' accettazione delle condizioni di svolgimento del servizio è condizione necessaria per procedere alla videochiamata.
	Documentazione	<ul style="list-style-type: none"> • In questa fase, eventuali documenti da condividere potranno essere inviati via email. • È importante che durante la videocall l' utente abbia a disposizione tutta la documentazione necessaria per l' erogazione del servizio richiesto.
SERVIZI DIGITALI DELL' AGENZIA	<ul style="list-style-type: none"> • Il servizio di videochiamata amplia l' assistenza su appuntamento già introdotta dall' Agenzia delle Entrate per chi non ha la possibilità di utilizzare i servizi telematici, sfruttando le nuove possibilità offerte dalla tecnologia. • La modalità di comunicazione con l' Agenzia mediante il web garantisce gli stessi servizi dello sportello ma con il vantaggio di poterli ricevere in qualsiasi posto ci si trovi, senza code o attese. • La videochiamata si affianca ai servizi telematici esistenti. 	



Consigli Enea per risparmiare energia

Contro il caro-bollette e gli sprechi di energia, in occasione della Giornata internazionale del risparmio energetico, ENEA presenta una guida in 20 punti per risparmiare sui consumi e aiutare l'ambiente. La guida contiene suggerimenti su buone pratiche da applicare ed errori da evitare a cura del Dipartimento Efficienza energetica dell'Agenzia: 10 consigli riguardano l'uso efficiente del riscaldamento (Decalogo riscaldamento) e altri 10 l'uso 'intelligente' dell'energia. Inoltre, con alcuni comportamenti quotidiani è possibile risparmiare fino al 10% sulla bolletta: ad esempio, spegnere le luci e il riscaldamento quando usciamo di casa, non aprire le finestre se c'è il termo acceso e spegnere il pc se non lo usiamo. Importante anche non eccedere con la temperatura nell'abitazione, ovvero oltre i 20 gradi.

UTILIZZARE LAMPADINE A RISPARMIO ENERGETICO

- La tecnologia LED permette un grande risparmio energetico in quanto, a parità di potenza assorbita, produce una luce 5 volte superiore rispetto alle classiche lampadine ad incandescenza e alogene.
- La vita di esercizio di un LED a luce bianca è di circa 15.000 ore; mettendolo a confronto con le lampadine fluorescenti (7.500 ore di esercizio) e con le lampadine alogene (750 ore), si può notare il risparmio in termini di manutenzione nel tempo.

MIGLIORARE LA COIBENTAZIONE DELL'ABITAZIONE

- Migliorare il livello di coibentazione dell'abitazione è un passo molto importante poiché riduce significativamente il fabbisogno energetico.
- La realizzazione di un isolamento termico a cappotto dell'involucro e in particolare la coibentazione della copertura, riducono le dispersioni tra il 40 e il 50%.
- Il minor fabbisogno di energia termica una volta realizzati gli interventi consente inoltre di installare una caldaia meno potente e quindi meno dispendiosa.
- L'intervento di installazione del cappotto termico è molto conveniente se inserito all'interno di un discorso generale di manutenzione straordinaria dell'abitazione come, ad esempio, il rifacimento della copertura oppure il rifacimento della facciata, altrimenti implica un costo iniziale notevole, ma con il vantaggio che nel corso del tempo non prevede ulteriori costi di manutenzione.
- L'isolamento a cappotto può essere realizzato sia all'esterno sia interno.
- La seconda opzione è tendenzialmente meno invasiva ma prevede la perdita di superficie interna e non in tutti i casi è possibile.

ISOLAMENTO DI TETTO E SOFFITTO

- Un tetto ben isolato fa la differenza sulla bolletta energetica, riuscendo a contenere le dispersioni di calore verso l'alto.
- Un investimento importante ma che offre notevoli vantaggi.
- In ogni caso, è bene partire dai soffitti delle stanze, isolandoli bene con una giusta controsoffittatura, che può farti risparmiare fino al 20% di energia.

UTILIZZARE SERRAMENTI A DOPPI VETRI

- Un altro passo molto importante per la coibentazione dell'abitazione, oltre alla realizzazione del cappotto, è la sostituzione dei vecchi serramenti, che spesso sono portatori di spifferi e ponti termici.
- I serramenti dovranno essere realizzati:
 - in materiali altamente coibentanti come ad esempio PVC e legno a taglio termico;
 - con vetri doppi o tripli in base alle esigenze climatiche e camera d'aria con argon;
 - con una particolare attenzione all'insonorizzazione e al comfort acustico interno dell'abitazione.
- In caso di installazione di tapparelle è bene andare a verificare che i cassonetti siano ben coibentati in modo da evitare infiltrazioni d'aria che possono alterare il comfort della casa.

RIDURRE L'UTILIZZO DI ACQUA CALDA

- Fare il bagno rispetto a fare una doccia implica un consumo di acqua di 4 volte superiore.
- Infatti, il consumo medio di acqua per fare il bagno è di 120 - 160 litri, mentre per fare una doccia di 5 minuti è stimato un consumo di 75-90 litri e per una di 3 minuti 35-50 litri.
- Per ridurre ulteriormente i consumi è importante chiudere l'acqua quando ci si insapona o quando si fanno trattamenti tipo balsamo o maschere; un ulteriore risparmio si può ottenere installando frangigetto o riduttori di flusso su rubinetti e doccette.

PREFERIRE APPARECCHI ELETTRONICI DI CLASSE ENERGETICA SUPERIORE

- Consumi elettrici delle abitazioni sono riconducibili per il 58% agli elettrodomestici ed è grazie alla sostituzione di questi ultimi che si può ottenere una sensibile riduzione dei consumi energetici.
- Per esempio, sostituendo una lavatrice di 20 anni fa con una odierna in classe A si potrebbe ottenere un risparmio di energia elettrica del 35%; prendendo, invece, in considerazione la sostituzione di un frigorifero si potrebbe arrivare fino al 40%.



AGEVOLAZIONI

Fondo di garanzia Pmi per il 2022

Le misure straordinarie previste dal D.L. 8.04.2020, n. 23 per il Fondo di garanzia sono state prorogate **fino al 30.06.2022** con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022, a seguito dell'autorizzazione concessa dalla Commissione Europea con la comunicazione dell'11.01.2022. Il D.L. 228/2021 ha ulteriormente prorogato alcuni interventi straordinari al 31.12.2022. La legge di Bilancio 2022 ha previsto che, dal 1.01.2022, il fondo interviene sulle operazioni finanziarie **fino a € 30.000** con una copertura **pari all'80%**. Dal 1.04.2022 è reintrodotta il pagamento della **commissione una tantum** da versare al fondo. Il Medio Credito Centrale, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio 2022 ha fornito chiarimenti con la circolare 12.01.2022, n. 1.

SOGGETTI INTERESSATI	<ul style="list-style-type: none"> • PMI. • Persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni. • Associazioni professionali e società tra professionisti. 	
REQUISITI	Imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.	
PERIODO	Dal 1.01.2022 al 30.06.2022 è possibile presentare richieste di garanzia (sia diretto sia in riassicurazione) per le operazioni fino a € 30.000, senza applicazione del modello di valutazione.	
IMPORTO GARANTITO E FINANZIAMENTO	Garanzia all'80%	Fino al 25% del fatturato per PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni, nel limite massimo di € 30.000.
	Finanziamento	<p>Importo non superiore a € 30.000 e comunque non superiore, alternativamente, a:</p> <p>25% del fatturato dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445;</p> <p>il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445.</p> <p>Nel caso di imprese costituite a partire dal 1.01.2019, saranno considerati i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività.</p>
	Differimento rimborso	Per i prestiti fino a € 30.000, il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a 6 mesi , fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.
		Il limite di € 30.000 fa riferimento all'ammontare complessivo che può ottenere un singolo soggetto beneficiario finale; nel computo dei € 30.000 devono essere considerati anche tutti gli altri finanziamenti ottenuti ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. m) D.L. 23/2020.


SCADENZARIO
Principali adempimenti mese di aprile 2022

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 7 aprile	Bonus edilizi	Opzioni - Termine per comunicare le opzioni relative alle spese 2021 (e alle spese 2020 per le rate successive alla prima), salvo proroga.
Domenica¹ 10 aprile	Contributo	Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2022.
	Inps	Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2022.
Lunedì 11 aprile	5 per mille	Iscrizione - Termine per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille 2022 per gli enti non iscritti nell'elenco permanente (D.P.C.M. 23.07.2020).
Mercoledì 13 aprile	Bonus mobilità sostenibile	Comunicazione - Dal 13.04 al 13.05.2022 dovrà essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione per la fruizione del bonus mobilità sostenibile (prov. Ag. Entrate 28.01.2022, prot. 28363).
Giovedì 14 aprile	Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell'esercizio 2021 comprensivo delle allegatè relazioni, nel caso l'assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2022.
Venerdì 15 aprile	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
	Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato (D.M. 4.12.2020).	
Imposta di bollo		
Sabato¹ 16 aprile	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
		Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.



Principali adempimenti mese di aprile 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato¹ 16 aprile (segue)	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di marzo 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2022.</p>
	Sospensione versamenti per Covid	<p>Ripresa - Versamento della 16ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	<p>Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.</p>
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<p>Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p>
Martedì 19 aprile	Inps	<p>Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.</p>
		<p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p>
		<p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p>
		<p>Retribuzioni convenzionali - Entro il 16.04.2022 le aziende che nel calcolo degli imponibili contributivi per il mese di gennaio 2022 non hanno applicato le retribuzioni convenzionali previste per l'anno 2022 possono regolarizzare la loro posizione nell'UniEmens senza oneri aggiuntivi.</p>
Mercoledì 20 aprile	Ragionieri commercialisti	<p>Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2022.</p>
Venerdì 22 aprile	Conai	<p>Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente.</p>
Lunedì 25 aprile	Credito d'imposta Materiali di recupero	<p>Istanza - Fino al 22.04.2022 potranno essere presentate, esclusivamente in forma elettronica, le istanze per il riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto di materiali di recupero (avviso Invitalia 18.02.2022).</p>
Sabato¹ 30 aprile	Iva	<p>Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.</p>
	Imposte dirette	<p>Mod. 730 - A partire dal 30.04 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata, salvo proroghe.</p>
	Iva	<p>Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2021.</p>
		<p>Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p>
		<p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p>
		<p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p>
		<p>Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 1° trimestre 2022 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).</p>
		<p>Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p>
		<p>Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 1° trimestre 2022, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.</p>
		<p>Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 1° trimestre 2022.</p>
<p>Annotazione fatture emesse - Per i contribuenti trimestrali, l'annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all'art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020).</p>		



Principali adempimenti mese di aprile 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato¹ 30 aprile (segue)	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Associazioni e società sportive	Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 12 ^a rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022.
	Inps	Sospensione contributi e premi Inail - Termine di versamento della 2 ^a rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.
	Libro unico del lavoro	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Imposta di bollo	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2 ^a rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrate, procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020).
	Società di capitali e cooperative	Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell'imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2021 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E). Adempimento - Termine ultimo per l'assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, fra i quali l'approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l'esercizio al 31.12 dell'anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
	Revisori enti locali	Adempimento - Termine ultimo per l'assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, fra i quali l'approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l'esercizio al 31.12 dell'anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
	Agenti	Contributo annuo - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco.
	Enasarco FIRR	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Processo tributario	Riepilogo - Termine per l'invio, da parte della ditta mandante, all'agente o rappresentante dell'estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2021 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il FIRR di competenza dell'anno 2021.
	Riscossione	Udienze on line - Sono prorogate al 30.04.2022 le norme emergenziali che consentono le udienze da remoto ovvero per iscritto (D.L. 228/2021 conv. in L. 15/2022). Rateazione - I contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (8.03.2020), possono presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute entro il 30.04.2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.
	Revisori legali	Recupero debito formativo - Termine entro il quale i revisori legali possono recuperare i debiti formativi 2017, 2018 e 2019 (Comunicato Min. Finanze 1.03.2022).
	Strutture sanitarie private	Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2021.
	Gestori di servizi di pubblica utilità	Comunicazione - Termine di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2021.
Auto trasportatori	Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2022.	
Pari opportunità	Comunicazione biennale - Presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile nel biennio 2020-2021.	

Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**